

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1676

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**MONTECCHI, AMICI, D'ALEMA, SODA, FOLENA, ABBONDANZIERI,
BIELLI, BOLOGNESI, CALDAROLA, CAPITELLI, CHIAROMONTE, CHITI,
CORDONI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO D'ANTONA, FINOCCHIARO,
GRIGNAFFINI, LABATE, LUCIDI, MAGNOLFI, MANZINI, RAFFAELLA
MARIANI, MARONE, MELANDRI, OTTONE, PENNACCHI, SABATTINI,
SERENI, TRUPIA, TURCO, ZANOTTI**

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento negli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di sistema elettorale dei comuni e di
uguaglianza dell'accesso degli uomini e delle donne ai mandati
elettivi per il decennio 2001-2011

Presentata il 27 settembre 2001

Onorevoli Colleghi! - Già nella scorsa legislatura con la proposta di modifica all'articolo 51 della Costituzione, prima firmataria la deputata Claudia Mancina, il gruppo parlamentare di cui facciamo parte ha cercato una linea di risposta alle esigenze di rimozione degli ostacoli che, nell'ambito della rappresentanza, impediscono un pieno contributo delle donne italiane alla vita pubblica. Quella proposta, molto opportunamente, ha ripreso il suo *iter* in questa legislatura. Essa era stata approfonditamente esaminata dalla Commissione Affari costituzionali, anche mediante un'approfondita indagine conoscitiva (ai cui lavori si rinvia per il quadro complessivo di riferimento), e quindi era stata approvata dall'Aula della Camera dei deputati.

Come si disse in quella sede da più parti, essa è stata pensata quale norma imprescindibile in grado di dare copertura costituzionale alle successive iniziative ordinarie.

Su questo piano non intendiamo mitizzare il rilievo del cambiamento delle formule elettorali, dei meccanismi di traduzione dei voti in seggi su cui spesso si concentra univocamente l'attenzione. Abbiamo infatti presentato una contestuale proposta sulla legislazione elettorale di contorno con strumenti più flessibili in questa materia, soprattutto per ciò che concerne la rappresentanza parlamentare, che meno si presta, per i vincoli che comporta per gli elettori, alla diretta garanzia di risultati.

Strumenti di questo tipo possono invece, se opportunamente congegnati, cioè se concepiti essenzialmente come transitori, avere un loro senso sul piano degli enti locali, dove si avvia quell'apprendimento delle logiche istituzionali che può costantemente rigenerare la vita politica locale e nazionale.

Inoltre l'importanza dell'intervento si può significativamente accrescere se le azioni congegnate per rimuovere le esclusioni basate sul genere sono altresì concepite come occasione per rimuovere altre distorsioni di sistema che colpiscono soggetti deboli per altre ragioni, a cominciare dal disequilibrio delle risorse economiche spendibili nelle campagne. Il sistema delle preferenze, anomalia italiana, è uno dei punti che ingenerano i maggiori filtri all'accesso, che distrugge la coesione dei partiti mettendo in concorrenza tra di loro i candidati della medesima lista e che questa proposta ritiene perciò di dover eliminare. Del resto, la predeterminazione di quote di candidati per genere mantenendo il sistema delle preferenze non otterrebbe affatto risultati analoghi a quelli delle recenti amministrative francesi dove molte donne sono state elette, ma all'interno di quel sistema di liste bloccate che è la norma in Europa. Negli altri sistemi la presentazione della lista bloccata dei candidati prevede però, di norma, una fase precedente di primarie o, più frequentemente, di selezione democratica interna ai partiti politici: un problema che si pone per coerenza di sistema anche nel nostro contesto, anche se non è questa la sede opportuna per affrontarlo.

Per questi motivi la presente proposta interviene su vari punti del recente testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 1 inserisce per dieci anni (mantenendo quindi come punto fermo l'eccezionalità nel tempo di interventi che toccano la rappresentanza politica, l'elettorato attivo e passivo) un criterio di equilibrio complessivo di genere. Flessibile nei comuni piccoli, fino a 3.000 abitanti con non più di tre quarti di candidati dello stesso sesso, più rigido al di sopra, nei comuni compresi tra 3.000 e 15.000 abitanti. In questo caso in ogni lista lo scarto nel numero dei candidati di ciascun sesso non può essere superiore ad uno. Inoltre, si adotta un meccanismo analogo a quello francese: tra i primi sei candidati nell'ordine di presentazione deve essere compreso un numero uguale di candidati di ciascun sesso.

L'articolo 2 elimina in tali comuni le preferenze, che costituiscono un indubbio filtro negativo sia per le donne sia per tutti i candidati sprovvisti di forti somme da spendere in campagna elettorale, nonché, più in generale, un potente strumento di disgregazione interna ai partiti e alle coalizioni che si trascina ben oltre il periodo elettorale.

L'articolo 3 stabilisce conseguentemente l'ordine di elezione che si conforma a quello di presentazione: si tratta comunque di liste bloccate molto piccole, stante il numero ridotto di consiglieri da eleggere nel complesso (12 nei comuni più piccoli, 16 in quelli tra 3.000 e 10.000 abitanti; 30 tra 10.000 e 15.000).

Gli articoli 4 e 5 estendono ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sistema in vigore per le province (collegi uninominali proporzionali, quindi senza preferenze, per le ragioni già segnalate). Conseguentemente l'articolo 6 stabilisce la procedura con cui costituire i collegi per le elezioni in tali comuni.

L'articolo 7 introduce nel sistema delle province (e quindi anche nei comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti) l'equilibrio di genere tra le candidature per il medesimo periodo di dieci anni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le elezioni che siano indette fino al 31 dicembre 2011 nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, a pena di riconsiliazione, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non superiore a 15.000 abitanti, in ogni lista, a pena di riconsiliazione, lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso non può essere superiore ad uno. Tra i primi sei candidati nell'ordine di presentazione è compreso un numero uguale di candidati di ciascun sesso".

Art. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: "Può altresì" a: "medesimo contrassegno" sono soppresse.

Art. 3.

1. Il comma 9 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine progressivo di presentazione".

Art. 4.

1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - (*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*).
- 1. Per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 74 per l'elezione del presidente della provincia".

Art. 5.

1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 73. - *(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)*. - 1. Per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75 per l'elezione del consiglio provinciale".

Art. 6.

1. La tabella dei collegi per l'elezione di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Per le elezioni che siano indette fino al 31 dicembre 2011 in ogni gruppo, a pena di riconsiliazione, lo scarto tra il numero dei candidati di ciascun sesso non può essere superiore ad uno".